



REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 22 Febbraio 2021

Art. 1
OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'affidamento di servizi e forniture per importi "sotto soglia", da parte dell'Azienda Speciale Castiglione 2014 (di seguito denominata "Castiglione 2014"), in attuazione di quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito denominato "Codice") e delle Linee Guida ANAC.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare procedure di acquisto in termini temporali ristretti con modalità semplificate nel rispetto dei principi di efficacia, tempestività e correttezza, trasparenza, parità di trattamento, rotazione, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, attraverso la programmazione annuale, il coordinamento della spesa e l'assegnazione di budget.

Art. 2
ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

1. L'esecuzione di spese viene disposta nell'ambito degli obiettivi e delle risorse finanziarie previste dal piano programma annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione di Castiglione 2014.
2. Gli interventi sono condotti, con l'approvazione del Direttore, dal competente ufficio amministrativo.
3. Sulla base del programma di cui al primo comma, rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi, non previsti, in casi di urgenza per eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione.

Art. 3
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Fatte salve le altre procedure di legge e ferma in ogni caso la normativa in ordine agli obblighi, applicabili all'Azienda, di utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o altri sistemi telematici, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del Codice, nonché gli obblighi, ove applicabili, di approvvigionamento tramite Consip Spa o soggetto aggregatore, per gli acquisti di servizi e forniture che non siano esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, tutte le acquisizioni sotto soglia di beni e servizi oggetto del presente Regolamento, e nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 4, possono essere effettuate mediante:
 - a) affidamento diretto per importi inferiori a euro 40.000,00;
 - b) affidamento diretto previa consultazione di almeno 5 operatori, ove presenti sul mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, per importi pari o superiori ad euro 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria.
2. Castiglione 2014 potrà espletare le procedure di affidamento anche in modalità telematica, utilizzando tecniche e strumenti per gli appalti elettronici ed aggregati di cui agli artt. 54 e ss. del Codice, utilizzando il sistema informatico messo a disposizione da Consip (MePA) nonché altre piattaforme ritenute idonee.
3. In presenza di contratti misti che comprendano servizi e/o forniture si applicherà l'art. 28 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4
PRINCIPI GENERALI

1. L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie indicate all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità e nel rispetto del principio di rotazione, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese.

2. Nell'affidamento di servizi e forniture, parimenti, si tiene conto delle esigenze di sostenibilità ambientale e di eventuali esigenze legate a clausole sociali, inoltre, si devono prevedere misure adeguate a contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
3. Tutte le procedure di affidamento potranno essere precedute anche da una consultazione del mercato, effettuata in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 14.
Anche nello svolgimento delle indagini di mercato Castiglione 2014 manterrà un comportamento improntato ai principi di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati e svolgendo le predette indagini in maniera differenziata, per importo e complessità dell'affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico.

Art. 5 LIMITI DI APPLICAZIONE

1. Le procedure per l'acquisizione di forniture e servizi previste nel presente regolamento sono consentite sino al limite di importo pari alla soglia comunitaria prevista nella normativa vigente, con l'esclusione dell'I.V.A.
2. Oltre tale importo si dovrà procedere con le ordinarie procedure di acquisto di beni e servizi, applicando le relative disposizioni.

Art. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Con riferimento a ciascuna procedura di affidamento di cui al presente regolamento deve essere nominato un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento, nonché ove previsto nell'atto di nomina, alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.
Castiglione 2014 nominerà un Direttore dell'esecuzione del contratto laddove tale funzione non sia assegnata o non sia assegnabile al RUP, nonché nei casi previsti nella Linea guida n. 3 di ANAC.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento può assegnare ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente all'individuazione del contraente. Nella scelta del contraente, il RUP si attiene alle procedure delineate nel presente regolamento, alle previsioni del Codice degli Appalti e della normativa rilevante.

Art. 7 DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Nessun contratto di acquisto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente regolamento.
2. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendere al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

Art. 8 AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Per gli appalti di forniture e di servizi di importo inferiore a euro 40.000, è consentito l'affidamento diretto o ordinativo a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza o soggetti aggregatori, con le seguenti procedure:

- a) L'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi nei limiti di euro 5.000 è consentita con affidamento diretto, anche senza confronto concorrenziale, ma nel rispetto del principio di rotazione. Il contratto si perfeziona a mezzo sottoscrizione e trasmissione del buono d'ordine alla ditta affidataria.
Per tali acquisizioni, ai sensi dell'art. 1, co. 130 della L. n. 145/2018, è possibile non fare ricorso al MEPA, ovvero ad altri mercati elettronici per lo svolgimento delle relative procedure.
Per gli affidamenti diretti fino a euro 500 il provvedimento a contrattare semplificato (decreto del Direttore Generale) può fare riferimento a più acquisizioni ed essere adottato con cadenza periodica mensile.
- b) L'acquisizione di beni e servizi di importo compreso tra euro 5.001 e euro 39.999 è effettuata con affidamento diretto, eventualmente preceduto da indagine di mercato con richiesta di preventivi, secondo le indicazioni e le motivazioni fornite nella richiesta di acquisto e le attività istruttorie condotte dal RUP. Il contratto si perfeziona a mezzo sottoscrizione e scambio di lettere secondo l'uso commerciale tra le parti, e trasmissione del buono d'ordine alla ditta.
2. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di Commercio, albo professionale o altro registro competente).

Art. 9 PROCEDURA NEGOZIATA

1. Qualora, ai sensi della normativa vigente, sia necessario procedere all'acquisizione di forniture e servizi mediante procedura negoziata, Castiglione 2014 procede come di seguito esposto. Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite la consultazione di elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
2. Nei casi di cui al comma 1, il criterio di affidamento può essere quello dell'OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) oppure del prezzo più basso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 comma 3 del Codice. Le offerte economiche devono essere aperte soltanto a seguito dell'ammissione alla gara delle ditte concorrenti e delle valutazioni d'idoneità o di natura qualitativa inerenti la fornitura o il servizio oggetto della gara. L'iter procedurale viene descritto e formalizzato in specifici verbali.
Il contratto si perfeziona nei modi di cui all'art. 32 del Codice.
3. I fornitori e i prestatori di servizi dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria così come previsto dagli artt. 80 e 83 de Codice degli Appalti.

Art. 10 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. L'affidamento con procedura negoziata è disposto dal Responsabile Unico del Procedimento con apposito avviso al quale devono essere allegati gli atti di gara (a titolo esemplificativo: lettera di invito, disciplinare, capitolato speciale d'oneri) che devono riportare:
 - il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento;
 - l'oggetto della prestazione da affidare, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con l'esclusione dell'I.V.A.;
 - le eventuali garanzie richieste ai concorrenti ed all'affidatario;
 - il termine di presentazione dell'offerta;
 - il periodo in giorni di validità dell'offerta;
 - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

- la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice degli Appalti e del presente regolamento;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti all'operatore economico;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- ogni altra condizione ritenuta utile.

Art. 11 PUBBLICITA'

1. In ottemperanza ai principi di massima trasparenza, di efficienza, di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, Castiglione 2014 procede a pubblicare nel proprio profilo istituzionale l'avviso di una procedura negoziata. Castiglione 2014 è tenuta altresì a pubblicare online, sul proprio profilo, l'esito degli affidamenti e ogni altra informazione relativa alla procedura di gara, come previsto dalla vigente normativa. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000.

Art. 12 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Per l'aggiudicazione delle forniture e dei servizi si utilizzerà il criterio "del minor prezzo" o il criterio dell'"offerta economicamente più vantaggiosa", fatti salvi i casi indicati dall'art. 95, comma 3 del Codice. Nel caso in cui si ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è sempre obbligatorio prevedere nella lettera di invito la predeterminazione degli elementi variabili e dei punteggi attribuiti a ciascuno. Tali elementi diversi e variabili a seconda della natura della prestazione possono essere, a solo titolo di esemplificazione: il prezzo, il termine di esecuzione e/o di consegna, i termini di pagamento, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, la sicurezza nell'approvvigionamento, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, ecc.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del Codice.

Art. 13 COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza, la valutazione delle offerte viene demandata ad una commissione giudicatrice.
2. Per quanto concerne le modalità di nomina, costituzione e funzionamento della Commissione, si applica l'art. 77 del Codice.

Art. 14 GARANZIA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 16bis che segue, per le procedure di affidamento dei contratti di importo superiore o uguale ad euro 40.000, sono previste garanzie sul buon affidamento

dell'offerta e sulla corretta esecuzione del contratto, da costituirsi secondo le modalità prescritte dall' artt. 93 e 103 del Codice.

2. Per le procedure di affidamento di cui all'art. 36 comma a) del Codice, si può prescindere dalla richiesta della garanzia salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustificano tale richiesta.

Art. 15 CONTRATTO

1. A seguito dell'aggiudicazione della fornitura dei beni e/o servizi acquisiti secondo le procedure stabilite del presente regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento, previa pubblicazione e verifica positiva della documentazione necessaria ai fini della stipulazione, procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 del Codice.
2. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono a carico del fornitore o di chi ne richiede la registrazione.
3. In caso di forniture e servizi ripetitivi per i quali le necessità non siano predeterminabili, il contratto può essere costituito dall'offerta recante il termine di validità dell'offerta, che costituisce vincolo per il fornitore. Una volta stipulato il contratto in una delle forme di cui al comma 1, il RUP, quando ne ricorra la necessità, procede alle ordinazioni con le modalità stabilite dal contratto, previa autorizzazione del titolare dei poteri di spesa.
4. I contratti in qualsiasi forma stipulati devono contenere le apposite clausole previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto dell'art. 105 del Codice, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art. 16bis

PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DURANTE LA VIGENZA DEL D.L. N. 76/2020, CD. "DECRETO SEMPLIFICAZIONI"

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, le acquisizioni di forniture e di servizi inferiori alla soglia di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del Codice, sono ammesse nelle modalità di seguito riepilogate in tabella, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 36, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016:

SOGLIE PER SERVIZI E FORNITURE	TIPOLOGIA DI PROCEDURA D.L. n. 76/2020	TERMINE INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE
Acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a euro 10.000	Affidamento diretto anche senza previo confronto concorrenziale	Due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento
Acquisizione di beni e servizi di valore superiore a Euro 10.000 ed inferiore a Euro 75.000	Affidamento diretto eventualmente preceduto da indagine di mercato con richiesta di preventivi di almeno 2 preventivi.	Due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento

SOGGIE PER SERVIZI E FORNITURE	TIPOLOGIA DI PROCEDURA D.L. n. 76/2020	TERMINE INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE
Acquisizione di beni e servizi pari o superiore a 75.000 e inferiore alla soglia comunitaria (attualmente Euro 214.000)	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici* ove esistenti	Quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento

* Nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate

2. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite decreto del Direttore Generale, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.
3. Con riguardo alle procedure negoziate di cui sopra:
 - avvio della procedura negoziata: Castiglione 2014 dà evidenza dell'avvio di ciascuna procedura mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet istituzionale, alla sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti";
 - conclusione della procedura negoziata: l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati e viene pubblicato sul sito internet istituzionale, alla sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti".
4. Con riguardo agli affidamenti diretti, l'avviso sui risultati dell'aggiudicazione non è obbligatorio per gli affidamenti inferiori a Euro 40.000.
5. Per gli affidamenti effettuati tramite procedura negoziata senza bando, Castiglione 2014 procede all'aggiudicazione dei relativi appalti a sua scelta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, con esclusione degli affidamenti di cui all'articolo 95, comma 3 del Codice. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
6. Fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene:
 - in caso di affidamento diretto: entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;
 - in caso di procedura negoziata: entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.
7. La mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata da Castiglione 2014 e opera di diritto.
8. Limitatamente agli affidamenti rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art.1 del D.L. n. 76/2020, cd. Decreto "Semplificazioni", in deroga a quanto previsto dall'art. 93 del Codice dei Contratti, Castiglione 2014 non richiede le garanzie provvisorie salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta; in tal caso esse dovranno essere indicate nell'avviso di indizione della procedura. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato.
9. Come previsto dall'art. 8 comma 1 del D.L. n. 76/2020, in relazione alle procedure di affidamento di contratti di servizi o forniture pendenti alla data del 15 settembre 2020, nonché a quelle in cui siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e, in ogni caso, per le procedure disciplinate dal D.lgs. n. 50/2016

avviate a decorrere dalla data del 15 settembre 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2021, è sempre ammessa l'esecuzione del contratto in via d'urgenza di cui all'art. 32, comma 8 del Codice dei Contratti pubblici, nelle more della verifica dei requisiti ex artt. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016.

10. In relazione alle procedure di cui al comma che precede, Castiglione 2014 prevede l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi a pena di esclusione dalla procedura esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

Art. 17 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 e alle norme attuative.

Art. 18 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Castiglione 2014 Azienda Speciale.